

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA "SOCIETA' DELL'OTTAVO REPARTO"

Art. 1 – Denominazione, sede e logo

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione culturale denominata

OTTAVO REPARTO

L'associazione ha sede in Modena, Via Emilia 221

L'associazione è apartitica, apolitica, e non ha fini di lucro.

Il logo dell'associazione si compone di un tondo bianco circondato da una fascia blu. Al centro del tondo bianco compare in colore oro la cifra "8". Sulla fascia blu è presente il nome per esteso dell'Associazione. Sulla sommità del cerchio appare la corona umbertina, mentre alla base, un cartiglio di colore rosso riporta il luogo e l'anno di prima fondazione "Modena – 1919".

L'associazione nasce ufficialmente il 24 aprile 1919.

*si allega immagine del logo dell'associazione quale parte integrante del presente statuto.

Art. 2 – Scopi e attività istituzionale

L'associazione intende perseguire i seguenti obiettivi:

1. costituire, allestire e gestire sedi museali, aree didattiche ed espositive sia temporanee sia permanenti;
2. diffondere la cultura storica nel mondo giovanile e non;
3. ampliare le conoscenze della cultura storica attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
4. allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo storico affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura storica come un bene per la persona ed un valore sociale;
5. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
6. porsi come punto di riferimento per il mantenimento della memoria storica sia del nostro paese che del resto del mondo attraverso i documenti, le testimonianze e la raccolta di materiale didattico;
7. Svolgere attività archivistica e di ricerca in ambito storico;

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'associazione intende promuovere varie attività, ed in particolare:

1. attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezione di films e documenti, concerti, mostre, viaggi a carattere didattico e di approfondimento di argomenti storico-culturali, incontri e riunioni, mostre e mercati, borse scambio per amatori e collezionisti di cimeli storici; attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca, consulenze ed expertise su materiale da collezione;
2. attività editoriale: pubblicazione di un notiziario, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute attraverso libri, riviste e periodici;
3. vendita di articoli promozionali al fine di acquisire nuovi soci ed autofinanziare le attività promosse;
4. vendita di pubblicazioni, nuove ed usate, nonché produzione e vendita di pubblicazioni interne al fine di autofinanziare le attività sociali;
5. Vendita di spazi promozionali e pubblicità al fine di autofinanziare le attività sociali;
6. collaborazione con professionisti, artigiani, commercianti ed eventuale personale dipendente da poter assumere per lo svolgimento dei propri scopi culturali siano essi di breve durata o di durata pluriennale.
7. Aderire a circuiti museali e didattici della provincia, della regione, dei Ministeri e della Comunità Europea, al fine di veder riconosciuti i propri status a livello ufficiale.

Art. 3 – Durata

La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4 – Soci

I soci dell'associazione si distinguono in:

1. Soci Fondatori: sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'associazione nel 1919 o che ne sono stati i restauratori dal 1985 al 2015 e che si riconoscono nelle finalità dell'associazione;
2. Soci Ordinari: sono le persone o enti che, riconoscendosi nelle finalità dell'associazione, si impegnano a pagare, per tutto il periodo di permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
3. Soci Onorari: sono le persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale o economico, all'attività dell'associazione. I soci onorari sono esonerati dal versamento di quote annuali e possono prendere parte alle attività culturali come utenti finali o collaboratori ma non hanno diritto al voto in assemblea.
4. Soci Simpatizzanti: sono coloro che, interessati alle attività dell'associazione con sporadicità, possono prendere parte alle attività culturali come utenti finali o collaboratori ma non hanno diritto al voto in assemblea pur impegnandosi a pagare, per tutto il periodo di permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
5. Soci Convenzionati: sono coloro che, in virtù di particolari convenzioni in essere tra la Società dell'Ottavo Reparto e realtà associative terze (quali UNIRR, ANA, ANPS, ASMER ecc.), godono dei diritti riconosciuti dalle specifiche convenzioni all'uopo siglate. Ai soci convenzionati può essere rilasciata una tessera di tipologia differente da quelle dei soci dai punti 1 a 4 sulla quale è specificata la convenzione in essere.
6. Amici: sono coloro che per rapporti di fiducia e conoscenza si trovano ad essere "vicini" alle attività sociali. Gli Amici non hanno diritto al voto in assemblea, non sono soggetti al pagamento della quota associativa ma possono prendere parte alle attività culturali come soli utenti finali. Agli amici è rilasciata una tessera di tipologia differente da quelle dei soci dai punti 1 a 4 sulla quale è specificata la qualifica.

Art. 5 – Ammissione dei soci, diritti e obblighi

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato sostenuta da almeno tre soci.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le norme fissate dagli eventuali regolamenti interni, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

La qualifica di socio viene meno in seguito a:

1. rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
2. morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
3. per non avere effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni consecutivi;
4. per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e/o moralmente l'associazione. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso per iscritto entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

Tutti i soci maggiori d'età hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività sociali;
2. all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali (esclusi i simpatizzanti, gli amici ed i convenzionati, qualora le convenzioni non prevedano il diritto al voto);

Le prestazioni non professionali offerte dai soci o da quanti partecipano alle cariche elettive e non elettive, per il buon funzionamento dell'associazione e per l'organizzazione delle attività promosse dall'associazione, sono rese a titolo gratuito.

Art. 6 – Patrimonio dell'Associazione

L'associazione trae i mezzi necessari per finanziare la propria attività:

1. dalle quote associative versate annualmente dagli associati, così come fissate dal Consiglio Direttivo;
2. dalle donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
3. dai proventi di iniziative attuate o promosse tramite l'associazione stessa.
4. dalla vendita di pubblicazioni, spazi pubblicitari, gadget come da art. 2 par. 2 punti 3, 4 e 5 del presente statuto.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente del Consiglio Direttivo;
4. Il Collegio dei Revisori;
5. Il Collegio dei Proviviri.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive sostenute dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

Art. 8 – Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Comitato Direttivo, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati, sia in via ordinaria che in via straordinaria.

Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sul bilancio consuntivo e sulla destinazione dell'avanzo o disavanzo di gestione, sulla eventuale determinazione delle quote associative, nominare i componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente dello stesso, nominare eventualmente i componenti del Collegio dei Revisori, nominare eventualmente i componenti del Collegio dei Proviviri, approvare eventuali regolamenti interni.

Spetta all'assemblea straordinaria deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione nonché sulla nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Delle deliberazioni assembleari viene data pubblicità mediante affissione presso la sede del relativo verbale.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare la copertura di eventuali disavanzi.

Art. 9 – Validità dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando è presente in proprio o per delega la maggioranza dei soci iscritti al libro soci, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i due terzi di tutti i soci iscritti al libro soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni, sia in sede ordinaria che straordinaria, è necessaria la maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

E' ammesso il voto per delega, conferito ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.

Art. 10 – Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente, se nominato, o in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età.

Il Presidente dell'assemblea nomina, fra i soci, un segretario.

Il Presidente accerta la validità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto di intervento e la validità delle deleghe.

Il segretario dell'assemblea avrà il compito di redigere un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee dei soci.

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo nonché i membri del Collegio dei Revisori non possono detenere deleghe.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo resterà in carica per tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate dal presente Statuto alla decisione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti mediante avviso da inviare ai suoi membri ed ai membri del Collegio dei Revisori almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno due membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può delegare determinati compiti, sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, in via continuativa al Presidente e/o ad uno o più dei suoi membri, con esclusione comunque della redazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 12 – Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:

1. la gestione dell'associazione;
2. deliberare sull'ammissione dei soci;
3. convocare l'assemblea;
4. determinare il valore delle quote associative per sottoporlo all'approvazione dell'assemblea;
5. predisporre lo schema di conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per sottoporli all'approvazione dell'assemblea;
6. nominare eventuali comitati scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;

7. deliberare su ogni questione di interesse per l'Associazione, sia di ordinaria che straordinaria amministrazione.

Art. 13 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'associazione eletto dall'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi.

Il Presidente ed il Vice-Presidente, se nominato, durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è un organo eventuale dell'associazione, che può essere istituito per volontà dell'assemblea dei soci.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, tra cui uno viene nominato Presidente, eletti con la maggioranza dei due terzi per delibera dell'Assemblea dei soci, e durano in carica cinque anni.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori può assistere alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è un organo eventualmente nominato dall'Assemblea dei soci. E' composto da tre membri, individuati tra i soci in regola con il pagamento della quota associativa e dura in carica cinque anni.

Il Collegio dei Proviviri decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 16 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea dei soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo e la relazione di accompagnamento.

E' vietata la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 – Libri dell'Associazione

L'Associazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, sarà dotata del libro verbali assemblee, del libro verbale delle adunanze del Consiglio Direttivo, eventualmente del Libro del Collegio dei Revisori, nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Art. 18 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere destinato ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.